



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Città Metropolitana di Milano
Via Europa, 23- tel.0331.488.905-Fax.0331.519.428
SETTORE 3-TECNICO –SERVIZIO ECOLOGIA

San Vittore Olona 08/04/2020

Prot. n. 3308/20

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 08/04/2020

Oggetto: Obbligo di manutenzione dei terreni e delle aree libere presenti sul territorio Comunale.

IL SINDACO

Premesso che pervengono al Comune di San Vittore Olona segnalazioni relative alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte sulle quali viene tralasciato qualsiasi intervento di manutenzione;

Considerato, che tale circostanza, (come più volte segnalato dalla competente ATS), se non controllata, oltre a sminuire il decoro urbano e delle aree limitrofe, può essere causa di inconvenienti igienici dei terreni, quali la proliferazione di animali in genere ed in particolare di topi, ratti, serpenti e insetti nocivi, che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumuli di materiale vegetale e/o materiale vario abbandonato;

Ravvisata la necessità di obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie, ed assicurare condizioni di decoro all'intero territorio comunale;

Ritenuto che l'obbligo summenzionato riguarda anche le aree cedute al Comune a seguito di Piani Attuativi, sulle quali, da Convenzione Urbanistica, insiste l'onere della manutenzione da parte dei lottizzanti o Condomini;

Richiamato il Regolamento Comunale per la Pulizia Urbana e il Decoro Ambientale approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 12/05/2003, in particolare l'art. 3 comma 1 che testualmente recita: "i terreni privati devono essere tenuti costantemente puliti e sottoposti a regolare manutenzione, ovvero sfalcio di qualsiasi pianta ed erba infestante, in maniera tale da evitare inconvenienti di carattere igienico sanitario, a garanzia dell'igiene dell'ambiente e della salute delle persone";

Ritenuto di dover porre rimedio alle problematiche segnalate;

Visto il D.Lgvo 267/2000;

ORDINA

1) Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari.

2) Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare gli inconvenienti sopra segnalati;

3) A tutti gli Amministratori di Condomini e complessi edilizi ove insiste l'obbligo della regolare e costante manutenzione delle aree libere, derivante dalle Convenzioni Urbanistiche relative ai rispettivi Piani Attuativi, di attenersi alle prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) sopradetti;

RENDE NOTO

- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura precettiva delle norme del Regolamento comunale sopra indicato;
- Che il Servizio di Polizia Locale e il Servizio Ecologia sono incaricati di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie (da €. 25,00 a €. 500,00) previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali;
- Che, in caso d'inadempienza, verranno eseguiti d'ufficio i necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i;
- Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia della presente ordinanza verrà inviata al Servizio di Polizia Locale ed al Servizio Ecologia.

Dalla Residenza Municipale 8 aprile 2020

IL SINDACO
Sig.ra Daniela Rossi

